

Prestazioni - Assegno sociale - Requisito reddituale - Elemento costitutivo della pretesa - Difetto di allegazione - Improprietà della domanda.

Corte di Appello di Brescia - 03.09.2009 n. 345 - Pres. Orlandini - Rel. Nuovo - INPS (Avv.ti Collerone, Tagliente) - C.C. (Avv.ti Ravanelli, Botti)

Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale il requisito reddituale costituisce elemento costitutivo del diritto, che deve sussistere al momento della presentazione della domanda e deve essere dimostrato mediante la speciale certificazione del competente ufficio finanziario prevista dall'art. 26 L. n. 153/69 come modificato dall'art. 3 L. n. 114/74. Pertanto, ove la domanda amministrativa non sia stata corredata dalla suddetta certificazione, la successiva azione giudiziale intrapresa risulta improponibile ex art. 443 c.p.c..

FATTO - C.C. con ricorso depositato il 4.5.2007 ha adito il Giudice del Lavoro di Bergamo chiedendo che venisse accertato, nei confronti dell'INPS, il suo diritto a percepire l'assegno sociale previsto dall'art. 3 L. 335/95 sostenendo di possedere redditi inferiori al limite di legge.

Si costituiva l'INPS negando la sussistenza del requisito reddituale non avendo mai, fin dalla domanda amministrativa, la C. allegato la prova del proprio stato di indigenza.

Il primo giudice accoglieva la domanda ritenendo che la documentazione prodotta nel procedimento fosse sufficiente a provare le condizioni economiche disagiate.

Appellava l'INPS ricordando come la giurisprudenza abbia sempre interpretato il requisito reddituale come elemento costitutivo del diritto, con la conseguenza che la prova andava fornita già con la domanda iniziale e che, in mancanza, attesa la violazione sostanziale della fase amministrativa, la domanda stessa diveniva improponibile.

Si costituiva la C. per la conferma; all'udienza odierna la causa veniva discussa e posta in decisione.

DIRITTO - L'eccezione dell'INPS è fondata.

Per giurisprudenza ormai consolidata "Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione sociale, il requisito del reddito deve sussistere al momento della presentazione della domanda amministrativa (in base a cui è stabilita la decorrenza della prestazione, dal primo giorno del mese successivo a detta presentazione) e deve essere dimostrato mediante la speciale

certificazione del competente ufficio finanziario prevista dall'art. 26 L. 30 aprile 1969 n. 153, come modificato dall'art 3 D.L. 2 marzo 1974 n. 30, conv. con modificazioni nella L. 16 aprile 1974 n. 114; pertanto, ove la domanda amministrativa non sia stata corredata dalla suddetta certificazione, la successiva azione giudiziale intrapresa dall'interessato risulta improponibile ex art. 443 c.p.c., per carenza di una condizione di proponibilità, nonché infondata sul piano sostanziale, rappresentando il cosiddetto requisito economico non una mera condizione di erogabilità della prestazione (come avviene per le prestazioni previdenziali di invalidità), ma un elemento costitutivo della pretesa” (così Cassazione civile, sez. lav., 22 marzo 2001 n. 4155).

Nel caso citato la Suprema Corte aveva annullato la sentenza di merito che aveva ritenuto provato il requisito reddituale mediante l'esibizione in giudizio della copia della denuncia dei redditi, senza che l'interessato avesse reso all'INPS, in sede amministrativa, la dichiarazione preordinata alla certificazione dell'ufficio finanziario, ex art. 26 legge n. 153 del 1969, esattamente come nel caso che qui occupa.

Già in altre controversie questa Corte ha avuto modo di uniformarsi a questo principio in quanto unico rispettoso del dato normativo.

Ne consegue che la sentenza del primo giudice, che ha accolto la domanda, deve essere riformata; sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di ambo i gradi.

(Omissis)